

Sent. 83/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.79954 del

registro di segreteria, dal sig. XX

c.f. omissis) residente in omissis, Via

omissis, rappresentato e difeso dall'Avv.

Gabriele Gatti ed elettivamente domiciliato in Roma

Via Fornovo, 3 presso lo studio legale;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona

del legale rappresentante sede territoriale di Roma

Sede di Montesacro, Via Spegazzini 66 e sede

nazionale Roma via Ciriaco il Grande 21, rappresentato

e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane, con il quale

è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare

Beccaria n. 29;

per il riconoscimento dei benefici di cui
all'art. 1 del d.lgs. 149/1997 e delle relative
maggiorazioni quale ex dipendente ENAV, con
corresponsione di quanto spettante oltre arretrati ed
interessi e rivalutazione come per legge e spese
legali;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Francesco

Hernandez per il ricorrente ed avv. Andrea Botta
per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente è stato posto in quiescenza con
pensione di vecchiaia in data 3/1/2022. Riferisce di
essere stato dipendente dell'attuale ENAV S.p.A. in
qualità di controllore del traffico aereo, assunto
dal 10 maggio 1990 dall'allora Azienda Autonoma di
Assistenza al Volo per il Traffico Aereo.

Avverso il provvedimento di liquidazione della
pensione di vecchiaia, il ricorrente in data 21-10-
2022 tramite patronato ha proposto ricorso
amministrativo privo di riscontro, per vedersi
riconosciute le maggiorazioni previste nel D.lgs.
149/1997. Di qui la proposizione dell'odierno ricorso

depositato il 22-3-2023. Al riguardo, ritiene errato il calcolo della terza quota di pensione per mancata rivalutazione del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1 comma 6 della legge 335/1995 e dell'art. 1 comma 3 del d.lgs. 149/1997 per i periodi di servizio a partire dal 1° gennaio 1996.

Ritiene in particolare che avrebbe ancora diritto al beneficio per ulteriori 3 anni, 1 mese e 13 giorni, con coefficiente di trasformazione pari a 0,04997.

2. L'INPS si è costituito, riferendo che il trattamento pensionistico dell'attuale ricorrente è stato riliquidato nei termini richiesti, come comunicato dalla sede amministrativa che ha lavorato la pratica il 3-8-2023, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere, allegando anche il cedolino valuta del 2-10-2023.

3. All'odierna udienza il legale del ricorrente ha insistito per la liquidazione delle spese. L'avv.

Botta ha ribadito l'intervenuta riliquidazione della pensione.

4. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La questione in esame concerne l'applicazione della normativa in materia di benefici quale ex dipendente ENAV, previo riconoscimento del diritto all'incremento convenzionale dell'età anagrafica ed alla corretta applicazione del coefficiente di trasformazione, ai sensi in particolare del d.lgs. 149/1997, le cui coordinate sono state esplicitate nella circolare INPS n. 117 del 2020.

6. Alla luce di quanto attestato dall'INPS, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per l'adozione del provvedimento satisfattivo, emesso e versato in atti, nonché per il pagamento anche delle somme arretrate sul cedolino di ottobre 2023, quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto.

7. Le spese legali sono compensate, per la novità della questione e per la liquidazione della pensione con il pagamento anche degli arretrati, prima della notifica del ricorso al convenuto INPS. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza

reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di
competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
22 febbraio 2024.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA